

*L'eccesso di potere fra diritto amministrativo e tutela giurisdizionale\**

SOMMARIO: 1. L'eccesso di potere come garanzia dall'esercizio arbitrario del potere e le principali 'sfide' a questa concezione nel processo amministrativo – 2. La convinzione che l'amministrazione sia comunque una parte 'autorevole' nel processo – 3. La rinuncia a una tutela effettiva in alcune disposizioni comunitarie – 4. Le incertezze della Cassazione nella distinzione fra arbitrio e merito amministrativo – 5. Per una nozione 'aperta' di eccesso di potere

*1. L'eccesso di potere come garanzia dall'esercizio arbitrario del potere e le principali 'sfide' a questa concezione nel processo amministrativo*

La figura dell'eccesso di potere appassiona gli studiosi di diritto amministrativo da lungo tempo, per lo meno da quando si è affermata una concezione che identifica l'eccesso di potere come un vizio di legittimità del provvedimento. Delle origini e delle ragioni di questa lettura è stata dato ampio conto anche in alcuni contributi ben noti<sup>1</sup>; di recente è emersa anche una tendenza che propone più da vicino un confronto con alcune clausole generali rappresentate in altri ambiti del diritto<sup>2</sup>. L'eccesso di potere si conferma comunque una figura dai confini incerti, tutt'altro che definibili in termini rigidi, che sollecita tecniche di sindacato particolari;

\* Il presente contributo, dedicato a un amico, Maurizio Converso, ripropone, con varie integrazioni, alcune considerazioni presentate dall'autore in una relazione al Convegno tenutosi a Lecce il 16-17 ottobre 2015 sul tema 'L'amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa: il percorso delle riforme', i cui atti sono in corso di stampa.

<sup>1</sup> Fra tutti cfr. A. CORPACI, *La giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in *Le riforme crispine*, vol. II (*Giustizia amministrativa*), Giuffrè, Milano 1990, pp. 77 ss.; E. CARDI, S. COGNETTI, *Eccesso di potere (atto amministrativo)*, in «Digesto pubblico», UTET, Torino 1990, vol. V, pp. 341 ss.; C. CUDIA, *Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall'eccesso di potere alle regole del rapporto*, Giuffrè, Milano 2008.

<sup>2</sup> Si veda, in particolare, G. SIGISMONDI, *Eccesso di potere e clausole generali, modelli di sindacato sui poteri pubblici e sui poteri privati a confronto*, Jovene, Napoli 2012; G. SALA, *Le clausole generali nell'età della codificazione del diritto amministrativo*, in «Giur. it.», 2012, pp. 1191 ss.

nello stesso tempo risulta sempre un anello fondamentale e irrinunciabile per la garanzia del cittadino nei confronti dell'amministrazione che esercita un potere.

Le riflessioni sull'eccesso di potere sembrano dar conto, in estrema sintesi, di due polarità diverse.

Da un lato emerge la tendenza a ambientare l'eccesso di potere, seppur con alcune inevitabili particolarità, nello schema classico dell'illegalità amministrativa. L'eccesso di potere è considerato anch'esso una forma di violazione della legge, ma si caratterizza per il fatto che il precetto violato non è rappresentato da una disposizione puntuale di diritto positivo e va ricostruito sulla base di un'indagine più sofisticata. A questo proposito assumono rilievo, infatti, vari elementi: le 'finalità' perseguite dal legislatore con l'attribuzione del potere all'amministrazione, le ragioni ricavabili dal sistema positivo nel suo complesso, una serie di 'valori' immanenti nell'ordinamento, ecc. Il modello di fondo, comunque, appare analogo a quello che si riscontra tipicamente quando si confronta un atto con una norma; soltanto, l'operazione di identificazione del precetto è più complessa.

Dall'altro lato emerge invece la tendenza a considerare l'eccesso di potere e la violazione di legge come figure più intensamente distinte, non nel senso che si tratti di fenomeni divergenti, ma nel senso che le ragioni di queste figure sarebbero profondamente diverse. Il riferimento a una norma si perde e può essere recuperato soltanto 'a ritroso', e cioè costruendo una norma sulla base della situazione qualificata come eccesso di potere. D'altra parte, proprio grazie alla diversità delle due figure può esserne predicata la complementarietà e, di conseguenza, anche la loro utilità nella prospettiva di una pienezza di tutela, sul piano del diritto sostanziale prima ancora che su quello processuale.

Con riferimento a questa seconda tendenza, mi sembra utile richiamare anche alcuni motivi espressi con particolare chiarezza nel corso di un dibattito sull'eccesso di potere che raggiunse il suo culmine negli anni '30 del secolo scorso. Per una serie di ragioni contingenti, che forse avevano all'origine la difficoltà di accogliere una nozione univoca di «eccesso di potere» nei diversi contesti normativi (la legge sui conflitti, la legge istitutiva della Quarta sezione, ecc.), la dottrina si confrontò ampiamente sul punto. Il dibattito, a mio parere<sup>3</sup>, introdusse spunti interessanti che sarebbero stati valorizzati anche in alcuni contributi successivi giustamente ritenuti tuttora come fondamentali: in particolare, i contributi di Mortati

---

<sup>3</sup> Sul punto mi permetto di rinviare al mio contributo *Un intervento di Francesco Rovelli sull'eccesso di potere*, in «Dir. pub.» 2000, pp. 455 ss.

e di Giannini sulla discrezionalità amministrativa, e forse anche quelli di Benvenuti sulla nozione di 'funzione' amministrativa.

A conclusione di questo dibattito (ormai alla soglia degli anni '40) un autore, alla luce delle considerazioni emerse fino a quel momento, affermò che in definitiva la nozione di eccesso di potere aveva la sua ragione nella garanzia del cittadino rispetto a una condotta arbitraria dell'amministrazione<sup>4</sup>. La formula dell'arbitrio dell'amministrazione era stata pensata ragionando soprattutto sullo sviamento di potere, ossia sulla figura di eccesso di potere che tradizionalmente veniva rappresentata in termini più vicini alla violazione di legge; in realtà finiva col riassumere tutte le patologie descritte nella formula dell'eccesso di potere. L'inaccettabilità dell'arbitrio dell'amministrazione determinava la necessità di una sanzione, l'illegittimità dell'atto, esattamente come doveva valere per l'illegalità, cioè come per la violazione di una norma positiva: pertanto esigeva anch'essa l'intervento del giudice amministrativo e l'esercizio del suo potere di annullamento.

A questa stregua è delineato con consapevolezza un modello di legittimità che rifiuta la mera equivalenza della legittimità con l'osservanza della legge scritta e che viene calibrato anche sull'esigenza di reprimere qualsiasi situazione di arbitrio. Risulta perciò decisiva l'esigenza che la giurisdizione sul potere amministrativo ponga rimedio non solo all'illegalità, ma anche all'arbitrio dell'amministrazione.

Se si condivide questa esigenza, oggi, dopo il codice del 2010, mi sembra che si segnalino in particolare tre ordini di sfide.

## *2. La convinzione che l'amministrazione sia comunque una parte 'autorevole' nel processo*

La prima sfida è rappresentata dalla riproposizione con varie formule della concezione secondo cui il giudice amministrativo deve essere deferente nei confronti dell'amministrazione. Le formule che sono state avanzate nel tempo per esprimere questa deferenza sono varie. Quelle di tenore processuale spaziano dal c.d. sindacato debole, di moda soprattutto alcuni anni fa<sup>5</sup>, al sindacato c.d. esterno (o 'estrinseco'), che ricorre ancora con

<sup>4</sup> F. ROVELLI, *Lo sviamento di potere*, in *Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di G. Vacchelli*, Vita e pensiero, Milano 1938, pp. 447 ss.

<sup>5</sup> Ma riproposto, per esempio, da Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1103, a proposito del sindacato su provvedimenti delle Autorità indipendenti. Per un'applicazione più elastica di questa nozione, nell'ambito delle procedure per concorsi pubblici, cfr. Cass. civ., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14893, in «Foro it.» 2011, I, coll. 837 ss.

una certa frequenza nelle pronunce della Corte di Cassazione sull'eccesso di potere giurisdizionale, ma anche nelle pronunce del Consiglio di Stato<sup>6</sup>. Lo stesso risultato è perseguito però anche con formule di tenore sostanziale, che utilizzano talvolta in modo strumentale categorie come quella dell'«ampia discrezionalità» dell'amministrazione o enfatizzano quella del merito amministrativo: una discrezionalità che sfugge pertanto anche a molte regole comuni e che in questo modo diventa meno facilmente sindacabile<sup>7</sup>. Tutte queste formule hanno in comune un passaggio: l'assegnazione, nel processo, di un valore preferenziale alla ricostruzione e alla valutazione dei fatti da parte dell'amministrazione.

Il quadro della giurisprudenza risulta molto articolato e anche alcuni schemi elaborati con successo nel passato oggi risultano inadeguati. In uno studio recente<sup>8</sup>, per esempio, è stato segnalato che la deferenza del giudice amministrativo è maggiore nei confronti delle amministrazioni più qualificate per il profilo tecnico ed è minore nei confronti delle amministrazioni con competenze generali; è minore quando siano in gioco situazioni soggettive di particolare rilevanza per il cittadino, riconducibili a diritti fondamentali, mentre è maggiore quando queste categorie fondamentali non possono essere identificate. A ben vedere la circostanza che manchi nella giurisprudenza un modello che consenta di ricondurre a sistema tutte queste situazioni sta a significare che probabilmente si avverte, magari senza averne chiara consapevolezza, la mancanza di una ragione appagante per l'atteggiamento di deferenza. A questa stregua il dibattito deve considerarsi a maggior ragione ancora aperto e non deve apparire illusoria la ricerca di soluzioni più appropriate.

A mio parere, il tema va affrontato alla luce dell'art. 24, Cost., che esige una pienezza della tutela, e deve essere risolto alla luce dell'art. 111, comma 1°, Cost., e perciò di quel principio della parità delle parti di

---

Sul tema, in generale, cfr. I. RAIOLA, *Discrezionalità tecnica e sindacato «debole» del giudice amministrativo*, in «Corr. merito», 2010, pp. 1004 ss.; per riferimenti critici ai limiti del sindacato così delineato sugli atti delle Autorità indipendenti, mi permetto di rinviare al mio *Sindacato debole e giudice deferente: una giustizia «amministrativa?»*, in «Giornale dir. amm.», 2006, pp. 304 ss.

<sup>6</sup> Cfr., per la giurisprudenza amministrativa più recente, Cons. Stato, ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8, in «Foro it.» 2014, III, col. 481, a proposito del sindacato sulle valutazioni in tema di anomalia delle offerte.

<sup>7</sup> Si vedano, nello stesso senso, anche alcune vicende recenti nell'utilizzo della nozione di 'atto politico': cfr. G. TROPEA, *Genealogia, comparazione e decostruzione di un problema ancora aperto: l'atto politico*, in «Dir. amm.» 2012, pp. 329 ss.

<sup>8</sup> G. D'ANGELO, *Giudice amministrativo e valutazioni tecniche dopo la l. 21 luglio 2000 n. 205*, in «Dir. amm.» 2005, pp. 659 ss.

fronte al giudice che, rispetto al processo amministrativo, è espressamente ribadito anche dall'art. 2, c.p.a.

Il principio della parità delle parti comporta, infatti, che a nessuna delle affermazioni delle parti può essere riconosciuto un valore privilegiato per ragioni riconducibili alle caratteristiche della parte stessa. Di conseguenza, quando sia contestata la regola tecnica applicata dall'amministrazione, il giudice non può riportarsi alle ragioni dell'amministrazione, ma deve dar corso a un'istruttoria di ordine tecnico. Appare significativa, da questo punto di vista, una recente ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato<sup>9</sup>, che ha disposto una consulenza tecnica per verificare alcune valutazioni compiute da un'autorità indipendente (l'Autorità per l'energia e le risorse idriche) in materia tariffaria: è auspicabile che questa ordinanza testimoni una nuova consapevolezza da parte del giudice amministrativo della necessità di assicurare in modo pieno la parità delle parti nel processo amministrativo.

### *3. La rinuncia a una tutela effettiva in alcune disposizioni comunitarie*

La seconda sfida è rappresentata dal confronto con gli altri ordinamenti, e in particolare con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'importanza delle trasformazioni del giudizio amministrativo indotte dagli ordinamenti europei, in particolare dall'ordinamento comunitario, è ben nota: basti pensare all'assetto della tutela cautelare o al processo sulle procedure contrattuali della pubblica amministrazione. L'attrazione verso gli ordinamenti europei è radicato nel processo amministrativo ed è un elemento strutturale e in definitiva non reversibile. Forse per questa ragione talvolta gli apporti del diritto europeo sono stati assorbiti senza un senso critico sufficiente.

Alcune caratteristiche della funzione giurisdizionale nel nostro ordinamento sono più avanzate rispetto a quelle che emergono negli ordinamenti europei, in particolare nell'ordinamento comunitario. Di conseguenza, in questi casi, l'omologazione della disciplina processuale alle regole europee va valutata negativamente: si tratta di un punto importante che, proprio per i suoi riflessi istituzionali, richiede di essere considerato con attenzione.

Si pensi, per esempio, alla giurisprudenza *Varec*<sup>10</sup>, con la quale la Corte di giustizia ha affrontato il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale

<sup>9</sup> Cons. Stato, sez. VI, ord. 14 ottobre 2015, n. 4745.

<sup>10</sup> Corte giustizia Comunità europee, 14 febbraio 2008, n. 450/06, in «Foro it.», 2009, IV, col. 262, con nota di M. MASTRANDREA.

che postula l'accesso ai documenti amministrativi e l'esigenza di riservatezza delle imprese per ciò che attiene al loro *'know how'* di rilevanza economica. La Corte di giustizia ha sostenuto che questo conflitto va risolto secondo criteri di bilanciamento ed ha ammesso soluzioni bizzarre, come quella secondo la quale certi documenti dovrebbero poter essere comunicati al giudice ma senza che vengano resi noti alle parti. Soluzioni del genere sono incompatibili con la nostra concezione del diritto di azione e della garanzia del contraddittorio. Il diritto di azione, nel quadro della nostra Costituzione, è un diritto fondamentale, significativamente collocato nell'ambito dei diritti civili su cui si regge l'ordinamento repubblicano: in questo quadro il diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando sia diretto a garantire l'esercizio del diritto di azione, riceve la stessa protezione costituzionale e non è passibile di bilanciamenti con interessi di ordine economico e industriale. D'altra parte la garanzia del contraddittorio, che è una componente del principio del giusto processo, esige che ciò che sia reso noto al giudice da una parte debba essere conosciuto nel processo anche dall'altra parte.

In questa prospettiva, mi sembra significativa, in termini negativi, anche la recente direttiva europea sulle crisi bancarie<sup>11</sup>. L'art. 85 della direttiva contiene alcune disposizioni di rilievo processuale che, a mio parere, risultano gravi.

Innanzitutto prevede che le valutazioni delle autorità di risoluzione delle crisi bancarie (in Italia, tale autorità è istituita presso la Banca d'Italia) recepite in atti amministrativi debbano costituire 'la base' per le valutazioni dell'autorità giurisdizionale. Questa previsione assegna pertanto a una valutazione amministrativa un valore preminente, o probabilmente addirittura vincolante, anche rispetto alla decisione dell'autorità giurisdizionale. In secondo luogo, se venga richiesta una misura cautelare nei confronti di un atto amministrativo emanato sulla base della valutazione dell'autorità di risoluzione, «la decisione dell'autorità di risoluzione e quindi dell'autorità amministrativa determina la presunzione relativa che una sospensione della sua esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico». Pertanto, la tutela cautelare nei confronti di quell'atto viene ridimensionata, perché viene introdotta una presunzione contraria. In terzo luogo, viene sancita la possibilità che il giudice moduli gli effetti della sentenza di accoglimento, evitando di travolgere gli atti adottati sulla base del provvedimento annullato, quando ciò consenta di garantire meglio interessi di terzi in buona fede.

---

<sup>11</sup> Direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD). La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

La prima previsione non è stata formalmente riprodotta nel testo dell'articolo dedicato alla tutela giurisdizionale nel decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea<sup>12</sup>, ma è sostanzialmente espressa nel divieto di ammettere, in questa materia, verificazioni o consulenze tecniche<sup>13</sup>. Si tratta dunque del primo caso in cui viene escluso per il giudice amministrativo il ricorso non soltanto alla consulenza tecnica (introdotta in via generale solo con la legge n. 205/2000), ma anche all'istituto delle verificazioni (che invece era stato contemplato fin dalle origini). Più in generale, risulta grave che l'ordinamento europeo abbia espresso una concezione minimizzante del diritto alla tutela giurisdizionale e che ne abbia imposto la recezione nei Paesi dell'Unione.

La seconda previsione testimonia uno spostamento del rapporto fra amministrazione e giudice, a tutto vantaggio dell'amministrazione: il potere cautelare, che è uno strumento prioritario di riequilibrio processuale a favore dell'individuo, viene depotenziato. Il giudice ben difficilmente potrà giustificare la sospensione di un atto impugnato, dal momento che opera una presunzione contraria, e a maggior ragione in presenza del vincolo già richiamato, ricondotto alle valutazioni dell'autorità di risoluzione.

La terza previsione comporta una 'trasformazione' della tutela, con una limitazione degli effetti caducatori della sentenza, che dovrebbe essere compensata da misure riparatorie. In passato si era considerata come eccezionale la analoga disciplina processuale introdotta rispetto alle procedure negoziali dell'amministrazione, per effetto di direttive comunitarie. Oggi il quadro risulta ulteriormente modificato e compare una tendenza precisa a rivedere la posizione del giudice, assegnandogli certamente poteri più ampi sul piano formale, ma riducendo il suo ruolo sostanziale di organismo a tutela delle libertà. Anzi, a ben vedere, l'ampliamento dei poteri sul piano formale (obiettivo da molti sostenuto in passato nella prospettiva di una giurisdizione 'sul rapporto', ecc.) risulta proprio una conseguenza del ridimensionamento del ruolo del giudice e delle possibilità di tutela offerte.

#### *4. Le incertezze della Cassazione nella distinzione fra arbitrio e merito amministrativo*

La terza sfida è rappresentata dalla difficoltà sempre maggiore di

<sup>12</sup> Cfr. art. 95 d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

<sup>13</sup> Il divieto è stabilito dall'art. 95, comma 2°, d.lgs. 180/2015, che esclude la possibilità di applicare l'art. 19 e l'art. 63, comma 4°, cod. proc. amm. (e perciò anche gli artt. 66 e 67, cod. proc. amm.).

individuare oggi nella giurisprudenza una linea condivisa che distingue l'arbitrio', inteso come situazione di illegittimità di una condotta dell'amministrazione, dalle vicende che invece sono estranee ad una sanzione giuridica.

Per definizione le situazioni di 'arbitrio' sono più difficili da identificare rispetto alle situazioni di illegalità, per le quali, invece, il sindacato si risolve nel confronto con una norma precisa. Nello stesso tempo se il giudizio amministrativo deve garantire il cittadino anche nei confronti dell'arbitrarietà dell'amministrazione, è necessario essere consapevoli del fatto che la nozione di arbitrarietà, ancora più di altre clausole generali, non è una nozione che possa essere tradotta in formule matematiche. Ha invece confini piuttosto fluidi e variabili, perché ha una forte componente di storicità: esprime infatti non un concetto astratto o statico, ma una relazione che rispecchia un certo modo di concepire l'azione amministrativa, e perciò è tipico di una certa epoca. Ciò che è arbitrario oggi non era ritenuto tale necessariamente in passato: per esempio oggi la violazione del principio di proporzionalità viene considerata una espressione di arbitrarietà e quindi una forma di illegittimità, mentre probabilmente trent'anni fa non era così<sup>14</sup>.

Negli ultimi anni, come è noto, la Corte di Cassazione ha prospettato una interpretazione nuova del suo ruolo come giudice della giurisdizione, ed ha espresso un sindacato più stretto sulle pronunce del Consiglio di Stato afferenti alla discrezionalità amministrativa e alle valutazioni tecniche dell'amministrazione. La Cassazione ha accolto una lettura più restrittiva della nozione di legittimità, ai fini della distinzione fra legittimità e merito, e ne ha tratto conclusioni molto nette sul piano della tutela delle situazioni soggettive. In questo modo, però, la Cassazione ha espresso una interpretazione riduttiva del sindacato sulla condotta arbitraria dell'amministrazione<sup>15</sup>, accogliendo una nozione di arbitrarietà ancorata a parametri

---

<sup>14</sup> Naturalmente si fa riferimento alle situazioni riconducibili a una violazione del principio di proporzionalità che non erano rappresentate anche nelle figure tradizionali dell'eccesso di potere, come l'irragionevolezza, ecc. Per l'affermazione anche nel nostro ordinamento amministrativo del principio di proporzionalità, cfr. A. SANDULLI, *La proporzionalità dell'azione amministrativa*, CEDAM, Padova 1998 e D.U. GALETTA, *Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano 1998; per gli sviluppi recenti rinvio a ID., *Principio di proporzionalità e giudice amministrativo nazionale*, in «Foro amm. – T.A.R.», 2007, pp. 603 ss.

<sup>15</sup> Questa giurisprudenza risulta avviata da Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312, in «Foro it.», 2014, I, col. 568; è poi proseguita fino ad oggi (cfr. da ultimo Cass. sez. un. 22 settembre 2015, n. 19787, a proposito di interventi del giudice amministrativo su provvedimenti del C.S.M. di nomina ad uffici direttivi). Per descrivere la situazione proposito



che oggi non sono più attuali e non sembrano più in grado di esprimere un rapporto corretto fra amministrazione e cittadino. Di conseguenza tutta una serie di situazioni di arbitrarietà, alla stregua di quanto sostiene oggi la Corte di Cassazione, non possono essere più sanzionate, perché non confluiscono più in una illegittimità amministrativa.

### *5. Per una nozione 'aperta' di eccesso di potere*

A me pare importante che, al di là di ogni dibattito sul rapporto fra le giurisdizioni e sul significato attuale di una giurisdizione speciale, il confine fra legittimità e merito sia tracciato tendendo sempre presente, con grande attenzione, che la ragione di una tutela giurisdizione nei confronti dell'amministrazione è rappresentata dalla garanzia di una posizione di libertà del cittadino. Nello stesso tempo la figura dell'eccesso di potere, che rappresenta uno strumento irrinunciabile per la garanzia delle libertà, proprio attraverso il riferimento all'ordine dell'arbitrarietà, finisce col rispecchiare l'evoluzione di una società, di un modo di pensare, di una sensibilità nei confronti della pubblica amministrazione e del cittadino che con essa si confronta.

Una giurisdizione episodica sul potere solo difficilmente è in grado di cogliere l'affermazione di nuovi modi di sentire e di elaborare una evoluzione in atto. Se la linea precisa di frontiera fra legittimità e merito è 'mobile' (perché il suo tracciato dipende anche da ragioni storiche), qualsiasi arretramento dovrebbe essere considerato con grande preoccupazione. L'errore di valutazione compiuto dalla Cassazione, nelle pronunce che ho richiamato da ultimo, si rispecchia in modo grave su tutto il sistema di tutela del cittadino<sup>16</sup>. Ingessare la nozione di eccesso di potere a una concezione storicamente datata comporta inevitabilmente anche una contraddizione rispetto alle stesse ragioni di fondo dell'eccesso di potere.

---

appare emblematica la formula utilizzata da M. SANTISE, *La morte dell'eccesso di potere e le armi spuntate del giudice amministrativo*, in <<http://www.iurisprudenzia.it>> (ultimo accesso 03.03.2016).

Per riferimenti più ampi, si rinvia a G. SIGISMONDI, *Giudizio amministrativo e valutazioni riservate: alla ricerca di un punto d'equilibrio*, in «Foro it.», 2014, III, coll. 177 ss.

<sup>16</sup> È significativo, infatti, che il Consiglio di Stato si sia adeguato all'interpretazione restrittiva della Cassazione: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2013, n. 4174, in «Foro it.», 2014, III, col. 173.

*Abstract*

L'Autore pone in evidenza la stretta relazione fra la nozione di eccesso di potere e la disciplina processuale, e rileva come siano in atto vari tentativi per rendere meno efficace la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, proprio riducendo le garanzie nei confronti dell'eccesso di potere.